

**RELAZIONE DI ADEGUATEZZA DEI SERVIZI CHE HANNO FATTO RICHIESTA IN RELAZIONE ALLA L.R. 9/2003**

Denominazione Servizio \_\_\_\_\_

Tipologia Servizio \_\_\_\_\_

ANAGRAFICA

DOCUMENTI ALLEGATI

OSSERVAZIONI
▪
▪

COMMENTO ALLE GRIGLIE
▪

PASSAGGI SUCCESSIVI
I Soggetti titolari dei servizi autorizzati comunicano al Comune, dove è ubicato il Servizio: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ L'inizio dell'attività entro 60 giorni dall'autorizzazione</li><li>▪ La cessazione dell'attività entro 60 giorni dalla cessazione</li><li>▪ Annualmente, la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. n° 445/00, attestante la permanenza dei requisiti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione (comma 3, art. 21 del Reg.to 10/03)</li></ul> <i>In seguito al rilascio dell'autorizzazione definitiva (non possibile per quella provvisoria), una volta verificati tutti i criteri ed i documenti, è possibile presentare la domanda di accreditamento.</i>

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI STRUTTURALI L.R. 9/2003**

**Requisiti strutturali dei Centri per l'infanzia art. 4 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
I centri per l'infanzia che prevedono il pasto e il sonno applicano le stesse norme previste per i nidi d'infanzia. I centri per l'infanzia sono articolati in spazi interni ed esterni.		
<i>I requisiti per gli spazi interni sono i seguenti:</i>		
▪ Gli spazi interni sono strutturati in modo da permettere ai bambini e alle bambine l'agevole fruizione di tutti gli ambienti loro assegnati, nonché da garantire un facile accesso all'area esterna.		
▪ La superficie utile dell'area interna destinata ai bambini e alle bambine non deve essere inferiore a quattro metri quadrati per bambino o bambina, comprensivi anche delle superfici destinate all'ingresso ed ai servizi igienici.		
▪ L'ingresso deve permettere un'ideale accoglienza dei bambini e delle bambine e, qualora l'accesso sia direttamente dall'esterno, deve essere prevista una zona filtro per l'isolamento termico.		
▪ I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un lavabo con rubinetti ogni sei bambini o bambine divezzi.		
▪ I locali per l'igiene personale dei bambini e delle bambine devono prevedere almeno un servizio igienico ogni sei bambini o bambine divezzi.		
▪ Ove sia prevista la sezione lattanti, il locale per l'igiene personale deve essere adiacente agli spazi utilizzati dai bambini e dalle bambine e dovrà prevedere una vaschetta e un fasciatoio.		
▪ Altri locali -> un ufficio, se non ubicato in altre sedi		
▪ Altri locali -> locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale		
▪ Altri locali -> una lavanderia opportunamente attrezzata ( <i>qualora non si utilizzi il servizio esterno</i> )		
▪ Altri locali -> idonei locali di deposito e sgombero, anche ricavati nei locali destinati a spogliatoio e servizi igienici per il personale.		
<i>I requisiti per gli esterni sono i seguenti:</i>		
▪ Gli spazi esterni devono essere facilmente accessibili da parte dei bambini e delle bambine e devono essere organizzati come ambiente educativo, con arredi e attrezzature idonei.		
▪ Gli spazi esterni devono avere una superficie minima di cinque metri quadrati per bambino o bambina destinata alle attività ludiche. (Nei centri già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e in quelli ubicati nei centri storici può essere consentita una superficie inferiore, purché sia comunque garantito uno spazio esterno, anche costituito da un terrazzo opportunamente protetto.)		
▪ Gli spazi esterni possono essere utilizzati in maniera programmata e regolamentata sulla base di specifici progetti pedagogici anche da parte di		

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003  
Ambito Territoriale n° 19**

famiglie con bambini e bambine non utenti.		
▪ La sicurezza degli spazi esterni è garantita mediante la delimitazione del perimetro con idonea recinzione.		
▪ Le aree con destinazione a parcheggi e a viabilità carrabili devono essere tenute separate dall'area di pertinenza dei bambini e delle bambine.		

**Altri requisiti:**

La prevenzione sanitaria nei servizi previsti dalla L.R. 9/03 è assicurata dalla zona territoriale dell'ASUR competente per territorio, ai sensi della normativa vigente. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture è esercitata dall'ASUR territorialmente competente ai sensi della normativa vigente

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI PER L'ORGANIZZAZIONE E LA RICETTIVITÀ L.R. 9/2003  
Requisiti per l'Organizzazione e la Ricettività dei Centri per l'infanzia art. 9 del Regolamento**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
▪ La <i>Ricettività</i> dei centri per l'infanzia varia da un minimo di 5 ad un massimo di 40 posti. Tale parametro può essere derogato per motivate esigenze previste dal programma di attuazione dei servizi.		
▪ Il rapporto educatore-bambino è di 1 unità ogni 8 posti bambini. Ove previsti il pasto e il riposo, il rapporto educatore/bambino è di 1 a 7 posto bambino		
▪ L' <i>Organizzazione</i> delle attività deve rispondere a criteri di flessibilità, tenendo conto dei bisogni dell'utenza e dei diritti dei bambini e delle bambine.		
▪ I Centri per l'infanzia privilegiano un lavoro per piccoli gruppi di bambini, con l'educatore come figura stabile di riferimento per i bambini, le bambine e le famiglie		

**GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE PER LE FIGURE PROFESSIONALI-PERSONALE L.R. 9/2003  
Requisiti per il Personale dei Centri per l'Infanzia art. 13,14,15,16,17 del Regolamento e successive modifiche**

REQUISITO	ADEGUATO	NON ADEGUATO
Il Personale dei Centri per l'infanzia si distingue in educatori e addetti ai servizi		
▪ Il personale opera secondo il metodo del lavoro di gruppo in stretta collaborazione con le famiglie e i comitati territoriali		
▪ Il personale segue percorsi di formazione e cura la documentazione del proprio lavoro.		
▪ Il personale deve possedere i titoli di studio stabiliti e ad essi si applicano i contratti di lavoro e gli eventuali accordi integrativi relativi		
▪ Il personale non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge		

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003**  
**Ambito Territoriale n° 19**

n.269/98.		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il personale deve possedere apposita certificazione sanitaria attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività a contatto del pubblico, in particolare dei minori.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gli <i>educatori</i> devono essere in possesso di una delle lauree in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente. Le funzioni di educatore possono essere, altresì, svolte da coloro che hanno conseguito entro il 31 luglio 2008 i seguenti titoli di studio: diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio; diploma di dirigente di comunità, rilasciato dall'istituto tecnico femminile; diploma di maturità magistrale; diploma di maturità rilasciato dal liceo psico-socio-pedagogico; diploma di maturità professionale di assistente per comunità infantili; altro diploma di scuola secondaria superiore e attestato di qualifica rilasciato dal sistema della formazione professionale per l'area socio-educativa rivolto ad operatori per minori ed infanzia così come indicato dal tabulato delle qualifiche professionali del servizio formazione professionale e problemi del lavoro della Regione Marche.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gli <i>addetti ai servizi</i> devono essere provvisti del diploma di scuola dell'obbligo.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il personale addetto alla preparazione dei pasti deve essere in possesso dei diplomi di qualifica professionale rilasciato dall'Istituto Alberghiero per l'indirizzo operatore di cucina o di attestato di qualifica rilasciato a seguito di frequenza a corsi di formazione professionale riconosciuti dalla Regione.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sono individuate figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ E' compito dei coordinatori supportare il personale dei servizi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi educativi, verificarne i risultati, promuovere il confronto con le famiglie e predisporre i piani di formazione.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il coordinatore collabora alla definizione del programma di attuazione e gestione dei servizi. Il livello operativo dei coordinatori è individuato dagli ambiti territoriali.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I coordinatori con responsabilità pedagogiche ed educative devono essere in possesso di una delle lauree magistrali in campo educativo e formativo, ovvero psicologico e sociale previste dalla normativa statale vigente.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Il Comune e la Zona territoriale dell'ASUR competenti integrano il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze derivanti dall'ammissione di soggetti in condizioni di disabilità o affetti da particolari patologie, anche sulla base del progetto educativo personalizzato definito dall'Unità multidisciplinare dell'età evolutiva.</li> </ul>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ I comuni, in accordo con le Province e gli ambiti territoriali, organizzano corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dei servizi.</li> </ul>		

**Scheda finale ai fini dell'autorizzazione dei servizi itineranti - L.R. 9/2003**  
**Ambito Territoriale n° 19**

▪ Il soggetto gestore altresì non deve aver subito condanne o avere provvedimenti in corso relativi ad abusi, maltrattamenti o altri fatti previsti dalla legge n.269/98.		
---	--	--